

NORME GENERALI
del
PIANO PROVVIDENZE A FAVORE DEL CAVALLO
PUROSANGUE INGLESE
ANNO 2008

A) I soggetti che possono essere ammessi agli interventi ed ai contributi sono gli allevatori di cittadinanza italiana o esercenti in forma d'impresa l'attività allevatoria in Italia e le persone giuridiche del pari esercenti in forma di impresa l'attività allevatoria in Italia (di seguito nel presente piano indicati come "gli allevatori").

Tutti i riferimenti a cavalli, puledri ecc. nel presente piano attengono esclusivamente a cavalli di razza purosangue inglese iscritti ad uno Stud Book approvato.

B) Tutti i prodotti direttamente o indirettamente sovvenzionati dai contributi del presente piano dovranno essere nazionalizzati secondo le vigenti disposizioni dell'UNIRE.

C) In caso di violazione di qualsiasi norma regolamentare del presente piano, l'allevatore sarà tenuto al pagamento pari al doppio del contributo percepito.

D) Tutte le domande di intervento o contributo dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di assunzione di responsabilità sull'autenticità dei documenti, delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate e che non esistono ulteriori atti o documenti modificativi di quanto trasmesso. La mancanza di tale dichiarazione impedisce l'erogazione del contributo.

E) L'UNIRE si riserva ogni diritto per quanto attiene il controllo della veridicità e della regolarità della documentazione presentata, nonché il rispetto del regolamento di accesso agli interventi ed ai contributi

F) Ogni acquisto, dovrà essere documentato con copia della fattura e copia della contabile bancaria del pagamento. In luogo di quest' ultima potrà essere presentata una dichiarazione in originale emessa e sottoscritta su carta intestata dal soggetto creditore, dalla quale si evinca in maniera

chiara ed inequivocabile l'avvenuto pagamento della fattura corrispondente. Per gli acquisti effettuati in asta dovrà altresì essere fornita copia della pagina di catalogo della cavalla.

G) Tutti gli acquisti riferiti a fattrici gravide e cavalle da adibire alla riproduzione dovranno essere effettuati sotto il martello del banditore in asta pubblica entro il 31 dicembre 2008.

Tutte le cavalle acquistate dovranno essere sottoposte al giudizio di congruità da parte della Commissione prevista al successivo punto J

Nessuna cavalla potrà essere finanziata con il ricorso ai contributi dei piani di provvidenze, qualora venga acquistata dai seguenti soggetti:

- allevatore della cavalla o familiare di questi entro il 1° grado di parentela;
- precedente proprietario della cavalla o familiare di questi entro il 1° grado di parentela;
- persone giuridiche nella cui compagine figurino soci e/o loro familiari entro il 1° grado di parentela, già allevatori o proprietari della cavalla.

Tutte le cavalle da adibire alla riproduzione acquistate mediante il ricorso ai contributi previsti dal presente piano di provvidenze dovranno essere coperte entro la stagione di monta successiva all'acquisto, salvo motivi di forza maggiore opportunamente documentati. In ogni caso tali cavalle non potranno più correre dal momento dell'acquisto stesso.

Tutte le cavalle acquistate mediante il ricorso ai contributi previsti dal presente piano di provvidenze non potranno essere vendute o affittate a soggetti che non siano cittadini italiani o che comunque siano residenti all'estero negli 8 anni successivi all'acquisto ed i prodotti nati dalle stesse in tale periodo dovranno essere nazionalizzati secondo le vigenti disposizioni dell'Unire.

H) Nessuna cavalla precedentemente finanziata con contributi derivanti dai precedenti piani di provvidenze potrà essere oggetto di un nuovo finanziamento.

I) In caso di insufficiente disponibilità economica nell'ambito dello stanziamento assegnato per ogni singola provvidenza, i relativi contributi potranno essere percentualmente ridotti.

Diversamente, ove risultassero avanzi di stanziamento per la singola provvidenza, detti avanzi saranno ripartiti nelle voci eventualmente deficitarie.

J) In relazione al presente programma di provvidenze, l'UNIRE provvederà ad istituire una Commissione che sarà incaricata di valutare la congruità dei prezzi di acquisto delle cavalle licitate in aste pubbliche per le quali si intende ricorrere all'utilizzo dei contributi previsti dal presente piano. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, fisserà il valore delle cavalle per quanto attiene l'utilizzo dei contributi.

La Commissione è tenuta a redigere apposito verbale nel quale dovrà darsi rilievo alle motivazioni dell'eventuale riduzione del valore del prezzo d'acquisto della fattrice. L'allevatore per il solo fatto di chiedere il contributo, accetta espressamente il giudizio insindacabile della Commissione.

Per la formazione del giudizio di congruità la Commissione, potrà assumere ogni e qualsiasi informazione in merito alla transazione oggetto del contributo e potrà effettuare accertamenti mirati a verificare le condizioni morfologiche delle cavalle oggetto di contributo, avvalendosi, altresì, di un consulente veterinario.

Per il rilascio del definitivo parere di congruità del prezzo di acquisto, la Commissione, oltre all'esito della visita morfologica, si atterrà, in via generale, ai seguenti elementi di valutazione:

- linee genealogiche femminili e maschili della cavalla;
- eventuale carriera agonistica della cavalla;
- eventuale attività agonistica della produzione della cavalla;
- incidenza del valore dell'eventuale gravidanza corrente in relazione al prezzo di aggiudicazione in asta della cavalla;
- andamento di mercato nelle aste internazionali per cavalle con caratteristiche analoghe
- eventuale precedente vendita della cavalla in asta pubblica.

K) Sempre in relazione al presente programma di provvidenze, l'UNIRE provvederà ad istituire una altra Commissione che sarà incaricata di valutare il tasso congruo di monta, ai soli fini della fruizione, da parte degli allevatori, dei contributi connessi al presente piano di provvidenze.

Fra i membri della Commissione non potrà figurare nessun gestore, proprietario o affittuario di stalloni in attività.

Per la determinazione del tasso congruo, la Commissione potrà richiedere al proprietario dello stallone o al gestore della stazione di monta nella quale ha funzionato lo stallone notizie sulla sua attività agonistica e di quella della sua produzione, nonché qualsivoglia notizia utile ai fini della valutazione.

La Commissione dovrà attenersi, in linea generale, ai seguenti elementi di valutazione:

- carriera di corse dello stallone
- rating ufficiale della produzione dello stallone:
- linee genealogiche dello stallone;
- risultati economici conseguiti in aste europee dalla produzione dello stallone;
- età dello stallone

L) Per la determinazione del tasso di monta degli stalloni iscritti all'estero, ai soli fini dell'utilizzo dei contributi connessi al presente piano di provvidenze, si avrà riguardo ai tassi di monta pubblicati nelle pubblicazioni ufficiali dei Paesi in cui lo stallone è iscritto per il 2008.

M) Con le dizioni "premio per il proprietario", o "premio al vincitore" ovunque indicate nel presente piano di provvidenze, deve intendersi il solo premio base spettante al proprietario, così come derivante dalla suddivisione del premio della corsa in base alle specifiche norme dettate dai vigenti regolamenti delle corse.

N) Per piazzamento in qualsiasi corsa, deve intendersi il 2° ed il 3° posto.

O) Gli importi indicati nel presente Piano sono gli importi massimi riconoscibili, che potranno essere all'occorrenza proporzionalmente ridotti.

NOTE A VALERE PER L'INTERO PIANO SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

Per corse di Gruppo 1, 2 e 3 e Listed si intendono quelle disputatesi nelle nazioni riportate nella prima parte dell'International Cataloguing Standard. (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Perù, Sud Africa, Stati Uniti d'America) oltre a Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Giappone e Singapore.